

Pubblicato il 26/04/2023

N. 00388/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01028/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2022, proposto da -ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Esmeralda **Elmazi**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 61;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro *pro tempore* e del Questore *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

per l'ottemperanza

dell'ordinanza di accoglimento pronunciata il 22.01.2020 e depositata in cancelleria il 15.12.2021, emessa dal Tribunale di Torino, Nona Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, passata in giudicato; nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Flavia Riso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'ordinanza pubblicata in cancelleria il 15.12.2021, emessa dal Tribunale di Torino, Nona Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. -OMISSIS- veniva annullato il provvedimento del Questore di Torino con cui si era respinta l'istanza di concessione della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 30 del 2007 e si dichiarava altresì che la ricorrente aveva il diritto a vedersi rilasciata la carta di soggiorno, ricorrendone le condizioni di cui al d.lgs. n. 30 del 2007.

Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla suddetta ordinanza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Torino.

All'udienza camerale dell'11 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza n. 51 del 16 gennaio 2023 questo Tribunale ha assegnato alla ricorrente il termine di giorni trenta per depositare l'attestazione del passaggio in giudicato dell'ordinanza di cui si chiede l'ottemperanza.

In data 30 gennaio 2023 la ricorrente ha depositato in giudizio la dichiarazione datata 16 gennaio 2023, del funzionario giudiziario, attestante che avverso l'ordinanza non era stata proposta impugnazione.

All'udienza camerale del 29 marzo 2023 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La ricorrente ha depositato in giudizio copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, Nona Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. -

OMISSIS- con la quale veniva annullato il provvedimento del Questore di Torino di rigetto della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 30 del 2007 e si dichiarava altresì che la ricorrente aveva il diritto a vedersi rilasciata la carta di soggiorno, ricorrendone le condizioni di cui al d.lgs. n. 30 del 2007.

La ricorrente ha depositato in giudizio anche la comunicazione tramite pec dell'ordinanza di che trattasi all'ufficio immigrazione della Questura di Torino, nonché l'attestazione della mancata impugnazione della stessa.

Sempre dagli atti di giudizio, risulta che con pec del 14 giugno 2022 la ricorrente sia stata invitata a presentarsi presso lo Sportello il giorno 22 giugno 2022 per l'acquisizione dell'istanza di rilascio di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, con l'espressa richiesta di produrre passaporto e 4 foto, ricevuta del bollettino postale pagato, certificato di matrimonio con data recente, certificato di residenza, dichiarazione dei redditi, copia del documento di identità del coniuge, contratto di locazione o atto di proprietà dell'immobile coniugale e l'ordinanza del Tribunale di Torino.

Secondo la ricorrente, la Questura di Torino, con la richiesta di "*acquisizione dell'istanza di rilascio di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario*", ha tentato di aggirare il valore vincolante della decisione del Tribunale di Torino (che non avrebbe neppure appellato), richiedendo la presentazione *ex novo* della medesima istanza e produzione della stessa documentazione che la decisione in esame ha già ritenuto illegittima. Più nello specifico, la difesa della ricorrente evidenzia che la Questura di Torino aveva richiesto, tra l'altro, anche la dichiarazione dei redditi e il contratto di locazione o atto di proprietà, documenti non richiesti dall'art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007.

La difesa erariale chiarisce che la Questura non aveva richiesto la presentazione di una nuova istanza, ma la produzione di documenti necessari per acquisire i dati aggiornati della ricorrente.

Da quanto emerge dagli atti di giudizio, il Collegio ritiene che la Questura non abbia ancora ottemperato all'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, Nona Sezione Civile, nel procedimento a R.G. n. -OMISSIS-.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene dunque di accogliere il ricorso, ordinando alla Questura di Torino di dare integrale esecuzione all'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, Nona Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, previa verifica della sussistenza di eventuali sopravvenienze, anche tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del d.lgs. n. 30 del 2007.

Invero, secondo la prevalente e condivisa giurisprudenza *“in sede di esecuzione del giudicato assumono rilievo le sopravvenienze normative o di fatto, a cui si attribuisce la capacità di limitare o escludere gli effetti ulteriori del giudicato. Al momento dell'ottemperanza alla decisione si deve, pertanto, indagare se il ripristino della posizione soggettiva (illegittimamente) sacrificata risulti compatibile con lo stato di fatto e di diritto medio tempore prodottosi”* (T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. III, 7 gennaio 2016, n. 27, che richiama Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5137; più di recente, Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1300, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457).

Per il caso di ulteriore inadempimento della Questura di Torino, il Collegio nomina sin d'ora, il Commissario *ad acta* indicato in dispositivo, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell'ulteriore inottemperanza dell'Amministrazione, darà corso al compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione dell'ordinanza, nei limiti e termini sopra precisati.

Visto l'esito del ricorso, allo stato, l'istanza risarcitoria non è accoglibile.

La peculiarità del caso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie nei limiti e termini indicati in motivazione e, per l'effetto:

- ordina alla Questura di Torino, di dare integrale esecuzione all'ordinanza indicata in epigrafe, nei limiti e termini indicati in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
- nomina sin d'ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte della predetta Amministrazione, Commissario ad acta, il vice capo Dipartimento della Direzione centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega, il quale provvederà, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia della Questura di Torino, al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta ordinanza nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prospero, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Flavia Risso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Flavia Risso

IL PRESIDENTE
Raffaele Prospero

IL SEGRETARIO